

DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE) DISPOSIZIONI PER UFFICI

Il vigente art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che **i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (tra cui le Università), non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.**

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti che lo pongono in essere: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i relativi compensi eventualmente percepiti e accertati.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Anche ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (approvato con [Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019](#)), ha fornito indicazioni applicative sull'istituto al paragrafo 1.8 *Divieti post-employment (pantouflage)*, di seguito riassunte:

- tra i **“dipendenti”** cui si riferisce l'art. 53, c. 16-ter sono da ricomprendere non solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ma **anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo¹**;
- il **divieto** per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a **qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale** che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi;
- i **dipendenti con poteri autoritativi e negoziali**, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di **provvedimenti amministrativi** e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la **stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente**. Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente;
- il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli può configurarsi **anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali**

¹ ANAC: *E' quanto chiarito, peraltro, dall'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (recante «disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012»), a tenore del quale «ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico».*

Con tale disposizione normativa il legislatore ha voluto, quindi, ampliare la sfera dei destinatari della norma stessa, equiparando al dipendente pubblico, anche i soggetti esterni con cui la PA stipula contratti di lavoro di diritto privato.

obbligatorie (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento;

- per quanto concerne i **soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi**, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato deve essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi **anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione**, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

In attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università di Genova 2021-2023², e affinché vengano recepite le disposizioni normative sul *pantouflage* negli atti e nei provvedimenti di rispettiva competenza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fornisce le seguenti indicazioni:

- 1) inserire **nei contratti di assunzione di personale, anche a tempo determinato, nonché nei contratti di lavoro autonomo stipulati dall'Amministrazione e negli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali conferiti dall'Amministrazione** un'apposita clausola che sancisca il divieto per tali soggetti di prestare attività, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ateneo in favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi adottati o conclusi con l'apporto decisionale del lavoratore medesimo negli ultimi tre anni di servizio, pena la nullità del contratto di lavoro/incarico dell'ex lavoratore con il soggetto privato e fatta salva l'azione giudiziale dell'Ateneo volta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'ex lavoratore (**VEDI MODELLO SUB 1**)
- 2) richiedere la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione **all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro, e degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali** (**VEDI MODELLO SUB 2**)
- 3) inserire apposita **clausola nei bandi di gara, nei capitolati speciali e nei successivi contratti** che faccia espresso riferimento alla condizione soggettiva dei soggetti privati partecipanti di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ateneo nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto d'impiego con l'Ateneo stesso e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di UniGe nei confronti dei medesimi soggetti privati. Nella clausola occorre specificare altresì che, qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione di tali soggetti privati dalle procedure di affidamento, con l'obbligo per gli stessi di restituire all'Ateneo eventuali compensi illegittimamente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento improprio. Tale clausola deve essere inserita altresì nelle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento (**VEDI MODELLO SUB 3**)

Si prega di dare tempestiva attuazione alle sopra riportate disposizioni. Il RPCT si riserva di effettuare a partire dal 2022 verifiche a campione sul corretto adempimento di quanto prescritto.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti

IL RPCT

(Dott.ssa Paola Morini)

² Disponibile al link <https://unige.it/cmris/views/workspace%253A%252F%252FSpacesStore%252F6a9a7c55-d153-41db-9986-53d94dd4ae3f>

MODELLO 1 – CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE/DI LAVORO AUTONOMO E NEI DECRETI DI CONFERIMENTO INCARICO DI VERTICE/DIRIGENZIALE

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (1) e si impegna fin d'ora, nel caso eserciti in concreto poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati, a non accettare incarichi lavorativi o professionali presso i medesimi soggetti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

(1) Art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012»), "ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".

MODELLO 2 – DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO/DELL'INCARICO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165/2001
DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)**

Il/La sottoscritto/a

in servizio fino al presso l'Università degli Studi di Genova in virtù di:

- un incarico amministrativo di vertice o dirigenziale (*specificare tipologia incarico*)

-
- un contratto di lavoro dipendente (1) (*specificare ruolo e categoria, eventuali deleghe di funzioni dirigenziali conferite nell'ambito del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 19, co.6 del D.lgs. 165/2001 e/o deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente*)

-
- un contratto di lavoro autonomo (*specificare tipologia attività*)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'art. 53, co.16 ter del D.lgs. 165/2001 (2).

In fede.

Genova, _____

(firma)

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore

(1) Sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. A.N.A.C. ha precisato, con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, che nel novero dei provvedimenti autoritativi o negoziali, cui fa riferimento la norma, rientrano sia i provvedimenti riguardanti la conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni oggettive dei destinatari (autorizzazioni, concessioni, sussidi, sovvenzioni ecc.); inoltre, i soggetti destinatari del divieto sono anche coloro che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto di un provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano il contenuto della decisione.

(2) Art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 (D.lgs. 165/2001) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012»), *"ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*.

MODELLO 3 – DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE NEI BANDI DI GARA O NEGLI ATTI PRODROMICI AGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001
DIVIETO DI *PANTOUFLAGE* (ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)**

Gara: _____

CIG: _____

Il/La sottoscritto/a _____ (Cod. Fiscale _____)

nato/a il _____ a _____ (Prov. _____)

in qualità di _____ della _____

con sede a _____ (Prov. _____) Via _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del citato decreto,

al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage*) (1):

- di non aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università di Genova, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In fede.

Genova, _____

(firma)

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

(1) Art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 (D.lgs. 165/2001) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012»), "ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico".